

**COMUNE DI BARANO D'ISCHIA**PROVINCIA DI NAPOLI**Data Delibera: 30/07/2021****N° Delibera: 14****VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE****Oggetto: PRESA D'ATTO PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI PER L'ANNO 2021 ED APPROVAZIONE DELLE TARIFFE, NUMERO E SCADENZE RATE DI VERSAMENTO DELLA TASSA RIFIUTI (TA.RI.) 2021**

L'anno duemilaventuno addì trenta del mese di Luglio alle ore 20:16 nella sala delle adunanze, previo recapito di appositi avvisi, si è riunito il consiglio comunale in sessione ordinaria ed in prima convocazione con l'intervento dei consiglieri signori:

---

N°	Cognome Nome	Qualifica	P/A
1	GAUDIOSO DIONIGI	Sindaco	Presente
2	BUONO PAOLINO	Presidente	Presente
3	BUONO PIETRO	Consigliere	Assente
4	BUONO SERGIO	Consigliere	Assente
5	DI COSTANZO DANIELA	Consigliere	Presente
6	DI MEGLIO ANIELLO	Consigliere	Assente
7	DI MEGLIO CLOTILDE	Consigliere	Assente
8	DI MEGLIO MARIO	Consigliere	Presente
9	DI MEGLIO RAFFAELE	Consigliere	Presente
10	DI SCALA MARIA GRAZIA	Consigliere	Assente
11	LOMBARDI GEMMA	Consigliere	Assente
12	MANGIONE EMANUELA	Consigliere	Presente
13	VACCA ALESSANDRO	Consigliere	Presente

Partecipa alla seduta, con funzioni verbalizzanti, il Segretario comunale Dott.ssa Maria Grazia Loffredo. Sono altresì presenti il Responsabile dei Settori I e IV, Dott. Luigi Mattered, ed il collaboratore dell'Ufficio ragioneria, Dott. Nicola Pascale.

Il Presidente, Dott. Paolino Buono, alle ore 20:16, dichiara aperta la seduta dopo aver constatato la sussistenza del numero legale (presenti 7 Consiglieri su 13; assenti i Consiglieri Buono Sergio, Buono Pietro, Lombardi Gemma, Di Meglio Clotilde, Di Scala Maria Grazia e Di Meglio Aniello) ed introduce il primo argomento all'ordine del giorno, sul quale relaziona il Dott. Mattera.

Terminata l'esposizione, non essendoci richieste di intervento, il Presidente pone ai voti l'approvazione della proposta agli atti. Eseguita la votazione, si ottiene il seguente esito:

PRESENTI: 7

VOTI FAVOREVOLI: 6

VOTI CONTRARI: 1 (Consigliere Di Meglio Mario)

ASTENUTI: 0

Il Presidente pone, altresì, ai voti l'immediata eseguibilità con separata votazione espressa per alzata di mano, che ottiene il seguente esito

PRESENTI: 7

VOTI FAVOREVOLI: 6

VOTI CONTRARI: 1 (Consigliere Di Meglio Mario)

ASTENUTI: 0

Per l'effetto,

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**VISTI:**

- l'articolo 1, comma 169, della L. 296/2006 che dispone *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;
- l'articolo 174, comma 1, del D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 che, rinviando all'articolo 151 comma 1 del medesimo Decreto, dispone che *"gli enti locali [...] deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre"*;
- l'articolo 30 comma 4 del D.L. 41/2021 che ha prorogato al 30 aprile 2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, precedentemente fissato al 31 marzo dal Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021;

**OSSERVATO** che l'articolo 3, comma 2 del D.L. 56/2021 ha ulteriormente prorogato al 31 maggio il termine per approvare il bilancio di previsione 2021;

**PRESO ATTO** che l'articolo 52 del DL 73/2021 ha stabilito *"gli enti locali che hanno incassato le anticipazioni di liquidità di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti è differito al 31 luglio 2021: a) ...omissis... b) il*

*termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267".*

**OSSERVATO** che l'articolo 30 comma 5 del D.L. 41/2021 ha stabilito che: *"Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe ed i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021", termine differito al 31 luglio 2021 dall'art. 30, comma 5, del decreto-legge n. 41/2021 (c.d. "Decreto Sostegni");*

**Considerato** che le tariffe, approvate entro il suddetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio 2021;

**Richiamati** i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare:

- il comma 652, ai sensi del quale "... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ..."
- il comma 654 ai sensi del quale "... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...";
- il comma 654 bis ai sensi del quale "... Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...
- il comma 655 ai sensi del quale "... Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...";

**OSSERVATO** che l'articolo 1, comma 683, della L. 147/2013 prevede *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”*;

**VISTO** il Regolamento per la Disciplina della Tassa Rifiuti approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 23/06/2014 e successivamente modificato con Deliberazioni di Consiglio Comunale nn. 7 del dì 08/03/2017, 1 del 30/03/2019, 6 del 17/09/2020 e 11 del 30/06/2021;

**VISTI:**

- l'articolo 1 comma 527 della Legge 205/2017 che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga»;
- la Deliberazione 443/2019/R/Rif emanata in data 31 ottobre 2019 dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente con la quale è stato delineato il nuovo Metodo Tariffario (MTR) ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all'interno del Piano finanziario;
- la Deliberazione 3 marzo 2020, n. 57 di ARERA rubricata *“Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente”*;
- la Determinazione 2/DRIF/2020 di ARERA con cui l'Autorità ha fornito chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/r/rif (MTR) e definizioni delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari;

**RILEVATA** l'intensa attività dell'Autorità per la Regolazione di Energia Reti e Ambiente (ARERA) che ha condotto la stessa ad intervenire a più riprese sugli atti dalla stessa già emanati a fine 2019, in particolare con i seguenti atti:

- Deliberazione 158/2020/R/Rif avente ad oggetto la *“Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da covid-19”*;
- Documento per la Consultazione 189/2020/R/Rif relativo agli orientamenti per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani in considerazione dell'emergenza epidemiologica;
- Deliberazione 238/2020/R/Rif avente ad oggetto la *“Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da covid-19”*

per apportare una serie di modifiche talvolta decisamente rilevanti all'impianto MTR ed in generale alla disciplina della determinazione dei costi efficienti ammessi a copertura tariffaria;

**CONSIDERATA** la complessità della nuova disciplina introdotta da ARERA, che ha comportato evidenti discontinuità con il precedente processo di costruzione del Piano Finanziario TARI, disciplinato all'articolo 6 della Deliberazione 443/2019/R/Rif che ha previsto *"Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente [...] Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti"*, in particolare in relazione ai seguenti aspetti:

- l'identificazione del Gestore ha comportato criticità, in quanto ARERA ha individuato lo stesso definendolo *"il soggetto affidatario del servizio integrato di gestione dei RU, ivi inclusi i comuni che gestiscono in economia"*: tuttavia il ciclo integrato di Gestione dei Rifiuti come organizzato in questo Comune non prevede l'individuazione univoca di un soggetto; l'Autorità è recentemente intervenuta per affermare che anche il Comune può rivestire il ruolo di Gestore per la componente relativa alla Gestione delle Tariffe, di fatto ponendo anche in capo a questo Ente l'onere di sviluppare un proprio Piano Finanziario riferito soltanto alle componenti relative lo svolgimento del servizio citato;
- in questo quadro complesso, la definizione dei costi come disciplinata dal Metodo Tariffario (MTR) di cui all'Allegato A alla Deliberazione 443/2019 comporta regole assai complesse e redatte in conformità ed in relazione alla gestione privatistica del bilancio, senza fornire agli Enti Locali chiavi di lettura univoche, comportando incertezze e rischi di sovrastime o sottostime dei costi che si rifletterebbero sulle tariffe applicate all'utenza finale;

**CONSIDERATO** che l'articolo 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, c.d. "Decreto Crescita", al comma 1 ha apportato modifiche all'articolo 13 del D.L. 201/2011, convertito in legge 214/2011, introducendo l'articolo 15-ter che prevede *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. [...] In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente"*;

**VISTA** la Circolare n. 2 del 22 novembre 2019 del Dipartimento delle Finanze, del Ministero Economia e Finanze che, commentando il disposto dell'art. 15 -bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ha stabilito: *"Il sistema delineato richiede, pertanto, in primo luogo, che almeno una rata della TARI sia fissata dal comune in data successiva al 30 novembre di ciascun anno, ed eventualmente anche nell'anno successivo, in modo che il saldo sia determinato sulla base delle deliberazioni tariffarie pubblicate alla data del 28 ottobre, e, in secondo luogo, che l'ente locale*

stabilisca come ripartire tra rate di acconto e saldo l'importo complessivo dovuto per ciascun anno. Qualora, dunque, le disposizioni regolamentari vigenti in ciascun comune non risultino coerenti con il descritto meccanismo di versamento, le stesse andranno opportunamente adeguate, ferma restando, ovviamente, la facoltà di stabilire le rate di versamento della TARI con apposita deliberazione annuale anziché nel corpo del regolamento di disciplina del tributo”;

**RITENUTO** di disciplinare all'interno del presente provvedimento le scadenze e le misure per il versamento della Tassa Rifiuti;

**VISTO** l'articolo 13 comma 15 e 15-bis del D. L. n. 201 del 2011, che in ordine all'obbligo di trasmissione al MEF delle deliberazioni e le relative modalità, ai fini della pubblicazione sul sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it), disciplina: “15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. [...] 15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;

**RILEVATO** che l'Ambito Territoriale Ottimale Napoli2, Ente D'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani - ex Legge Regionale Campania n° 14/2016 - in qualità di ente di governo dell'ambito, in data 26.07.2021, con determina del Direttore Generale n. 52 del 26/07/2021 ha validato il Piano Economico Finanziario per la determinazione della tariffa;

**RITENUTO** di prendere atto che il Piano Economico Finanziario, validato dall'Ente di Governo dell'Ambito, con i relativi allegati, sono trasmessi dallo stesso Ente d'Ambito all'ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019;

**VISTO** l'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente, in ottemperanza all'art. 239, comma 1, lettera b) del D. Lgs. N° 267/2000, come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012;

**VISTO** il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio Finanziario e del Settore Tributario, richiesto ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, concernente le attribuzioni e le competenze del Consiglio Comunale;

**VISTO** il vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;

#### **DELIBERA**

- 1) di approvare le premesse a formare parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

- 2) di prendere atto del Piano Economico Finanziario dei costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2021 e i relativi allegati, validato dall'Ente di Governo dell'Ambito - Ambito Territoriale Ottimale Napoli2, Ente D'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani - ex Legge Regionale Campania n° 14/2016 - con Determinazione n. 52 del 26/07/2021 avente ad oggetto: "*Validazione dell'Ente Territorialmente Competente (ETC) del piano economico finanziario (PEF) anno 2021 del Comune di Barano d'Ischia secondo quanto previsto dal metodo tariffario dei rifiuti (MTR) ed in attuazione della Deliberazione ARERA (Autorità di regolazione per Energia e Ambiente) n. 443 del 31.10.2019*", che allegata alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;
- 3) di dare atto che il Piano Economico Finanziario relativo all'anno 2021, la Relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema fornito nell'Appendice 2 del MTR, le dichiarazioni di veridicità del gestore predisposte secondo lo schema di cui all'Appendice 3 del MTR, e la relazione di cui all'articolo 8, comma 3 del DPR 158/99 sono trasmessi dallo stesso Ente d'Ambito all'ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019;
- 4) di approvare, per l'anno 2021, le seguenti tariffe TARI, con le modifiche normative di cui all'articolo 58-quinquies del D.L. 124/2019, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157:

### Utenze domestiche anno 2021

Fascia	nucleo abitativo (n) componenti	TF <sub>nd</sub>	TV <sub>nd</sub>	T <sub>nd</sub>
FASCI A	1	0,66	3,34	4,00
FASCI B	2	0,66	3,64	4,30
FASCI C	3	0,66	3,87	4,53
FASCI D	4	0,66	4,03	4,69
FASCI E	5	0,66	4,19	4,85
FASCI F	6	0,66	4,72	5,38

### Utenze non domestiche anno 2021

<b>Attività Produttive</b>	<b>TF<sub>und</sub> (€/mq)</b>	<b>TV<sub>und</sub> (€/mq)</b>	<b>T<sub>und</sub> (€/mq)</b>
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	2,69	11,65	14,34
Cinematografi e teatri	2,69	2,06	4,75
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	2,69	8,30	10,99
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	2,69	13,95	16,64
Stabilimenti balneari	2,69	11,07	13,76
Esposizioni, autosaloni	2,69	10,73	13,42
Alberghi con ristorante, agriturismi con ristorazione	2,69	18,28	20,97

Alberghi e agriturismi senza ristorante, pensioni, bed & breakfast	2,69	15,32	18,01
Case di cura e riposo	2,69	13,65	16,34
Ospedali	2,69	15,05	17,74
Uffici, agenzie, laboratori analisi	2,69	15,40	18,09
Banche, istituti di credito e studi professionali	2,69	14,76	17,45
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	2,69	13,48	16,17
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2,69	20,65	23,34
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato; commercio all'ingrosso	2,69	16,66	19,35
Banchi di mercato beni durevoli	2,69	11,11	13,80
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	2,69	12,99	15,68
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, attività edilizia	2,69	11,71	14,40
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	2,69	12,46	15,15
Attività industriali con capannoni di produzione	2,69	12,41	15,10
Attività artigianali di produzione beni specifici, frantoi	2,69	12,70	15,39
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	2,69	24,30	26,99
Mense, birrerie, amburgherie	2,69	21,31	24,00
Bar, caffè, pasticceria, gelateria	2,69	20,55	23,24
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,69	23,39	26,08
Plurilicenze alimentari e/o miste	2,69	31,08	33,77
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	2,69	32,08	34,77
Ipermercati di generi misti	2,69	17,16	19,85
Banchi di mercato generi alimentari	2,69	45,43	48,12
Discoteche, night club, sale giochi e scommesse	2,69	10,22	12,91

- 5) di dare atto che il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 D. Lgs. 504/1992, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo;
- 6) di fissare le seguenti scadenze per il pagamento della Tassa Rifiuti 2021:
- **Prima rata** - 31 ottobre 2021
  - **Seconda rata** – 30 novembre 2021
  - **Terza rata** – 31 gennaio 2022
  - **Quarta rata** – 28 febbraio 2022

- 7) di stabilire che nel caso in cui la notifica degli atti non venga effettuata almeno dieci giorni prima della scadenza della rata, il contribuente potrà effettuare il pagamento, senza aggiunta di alcun onere, entro 10 (dieci) giorni dalla data di notifica;
- 8) di dare atto che la presente deliberazione è efficace dal 1° gennaio 2021;
- 9) di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, come disciplinato dall'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011;
- 10) di pubblicare la presente deliberazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

**Letto, approvato e sottoscritto:**  
**IL PRESIDENTE**                      **IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**Dott. PAOLINO BUONO**              **Dott.ssa MARIA GRAZIA LOFFREDO**

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale, certifica che copia della presente deliberazione resterà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.

dal 5/08/2021 al 20/08/2021

BARANO D'ISCHIA lì,.....

**IL MESSO COMUNALE**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

**Dott.ssa MARIA GRAZIA LOFFREDO**

---

**ESECUTIVITA'**

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme all'Albo Pretorio del Comune e diviene immediatamente esecutiva ai sensi dell'art 134 comma 4 del D.lgs. 267/2000.

BARANO D'ISCHIA lì,.....

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

**Dott.ssa MARIA GRAZIA LOFFREDO**